

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)», depositata il 17 agosto 2000²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 2001³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)», depositata il 17 agosto 2000, è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 79a (nuovo) Statuto giuridico degli animali

¹ Gli animali non sono cose, ma esseri viventi dotati di sensibilità.

² La Confederazione definisce il loro statuto giuridico, in particolare nel diritto civile, penale ed amministrativo.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

2736

¹ RS 101
² FF 2000 4360
³ FF 2001 2219